

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 19/04/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 12.7.2017, preceduto da reclamo consegnato in data 25.5.2017, la parte ricorrente, con l'assistenza di un professionista, espone di aver stipulato con intermediario successivamente incorporato dall'intermediario convenuto, in data 14.2.2011, un contratto di prestito personale (n. 2847856) per un importo dovuto pari a € 18,195,40 e per un importo lordo pari a € 21.876,00, da rimborsare in 60 rate mensili dell'importo di € 364,60 ciascuna. Il contratto prevedeva un TAN fisso pari al 7,50% e indicava un TAEG pari all'8,45%. Contestualmente alla stipula la ricorrente aderiva a una polizza collettiva denominata "Garanzie Personal Prestiti Personali", per un premio pari a € 875,40 e a una polizza collettiva denominata "Neos Nuovi Italiani", per un premio pari a € 150,00. Il costo di tali premi era incluso nell'importo finanziato.

Lamenta la mancata inclusione nel calcolo del TAEG del costo della suddetta polizza "Garanzie Personal Prestiti Personali" (in effetti inclusiva di due polizze con due distinte compagnie), che ritiene avrebbe dovuto essere invece preso in considerazione essendo la polizza obbligatoria per ottenere il credito o quantomeno per ottenerlo alle condizioni offerte, come evidenziato dai seguenti indici: i) le compagnie di assicurazione appartengono allo stesso gruppo del finanziatore; ii) la durata della copertura assicurativa è pari a quella del contratto di finanziamento; iii) il premio è stato calcolato in percentuale sulla rata del finanziamento e una quota della stesso è riconosciuta all'intermediario; iv) una delle polizze copre il rischio morte dell'assicurato, mentre l'altra quello di disoccupazione, invalidità totale permanente da infortunio o malattia, inabilità totale

temporanea, malattia grave; v) beneficiario delle prestazioni garantite è l'intermediario finanziatore.

Aggiunge che non vi è prova che in fase precontrattuale l'intermediario finanziatore abbia prospettato alla ricorrente la possibilità di non aderire alla suddetta polizza.

Afferma che il TAEG effettivo è pari al 10,77%, in luogo di quello dichiarato in contratto nella misura dell'8,45%. L'errata indicazione del TAEG comporta la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, del TUB, e per l'effetto l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dal successivo comma 7.

La ricorrente ha pertanto diritto alla restituzione delle somme pagate in eccedenza in relazione al contratto di finanziamento per un importo pari a € 3.290,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Chiede pertanto che il Collegio: i) accerti e dichiari la mancata corrispondenza fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto; ii) dichiari la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG e, per l'effetto, condanni l'intermediario convenuto alla restituzione della differenza fra quanto pagato in base al tasso di interesse contrattuale e quanto effettivamente dovuto applicando il tasso di interesse sostitutivo legale ai sensi dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, del TUB.

Con le controdeduzioni l'intermediario convenuto evidenzia che, ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipulazione del contratto di finanziamento, ed in particolare dell'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro dell'8.7.1992, la polizza in questione non può essere considerata obbligatoria non avendo la ricorrente fornito alcun elemento a dimostrazione che la relativa sottoscrizione sia stata "imposta" dal finanziatore, come previsto dal citato Decreto ai fini dell'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG. Rileva che all'epoca della stipula non erano in vigore né le Disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 9.2.2011, richiamato nel ricorso, né gli articoli 121, comma 2, e 125 del TUB nel testo attualmente vigente, le cui previsioni non possono essere applicate retroattivamente.

Riferisce di aver stipulato nello stesso periodo analoghi contratti di finanziamento, senza la previsione di alcuna copertura assicurativa a garanzia del credito, a comprova che l'inclusione della stessa non era circostanza determinante per l'erogazione del prestito.

Osserva che l'obbligatorietà della polizza non potrebbe essere dimostrata mediante presunzioni, in quanto ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non sono ammesse nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni; l'art. 2722 c.c. precisa che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 19 delle "Condizioni di Assicurazione", l'assicurato, oltre a poter recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla sua decorrenza, "*... può altresì esercitare il diritto di recesso dalla polizza con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale di polizza (...). In tal caso entro 30 giorni dalla suddetta ricorrenza, le Compagnie, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, restituiranno all'assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato ...*". Afferma che la circostanza che l'assicurato possa recedere dalla polizza senza che ciò abbia effetto sul contratto di finanziamento esclude quel collegamento funzionale che è invece presupposto logico e giuridico della inclusione dei relativi costi nel calcolo del TAEG (cita a riguardo le decisioni di questo Collegio n. 8009/2016 e n. 3185/2017).

Osserva inoltre, a ulteriore riprova dell'assenza del suddetto collegamento funzionale, che l'art. 24 delle "Condizioni di Assicurazione" prevede che, in caso di estinzione anticipata del prestito, la polizza rimanga in essere per la durata e alle condizioni originariamente pattuite.

Chiede al Collegio che il ricorso sia respinto, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La ricorrente lamenta l'errata indicazione in contratto della misura del TAEG, chiedendo per l'effetto l'applicazione dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, del TUB e, conseguentemente, e la restituzione della differenza fra quanto pagato in base al tasso di interesse contrattuale e quanto effettivamente dovuto applicando il tasso di interesse sostitutivo legale.

Si osserva preliminarmente che il contratto per cui è controversia è stato sottoscritto il 14 febbraio 2011. Da ciò consegue che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 218 del 14 dicembre 2010, la normativa applicabile *ratione temporis* al caso di specie è costituita dall'art. 124, comma 5, del TUB nel testo vigente all'epoca della stipulazione del contratto, e che le regole da considerare per il calcolo del TAEG sono quelle contenute nel Decreto del Ministro del Tesoro in data 8 luglio 1992. Sia le citate disposizioni di legge che quelle di rango secondario hanno infatti continuato a trovare applicazione fino al 31 maggio 2011.

Ai sensi dell'art. 124, comma 2, lett. c, del TUB, i contratti di credito al consumo indicano il TAEG.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) del suddetto D.M. rientrano nel calcolo del TAEG *“d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”*. Sono invece escluse da tale calcolo, ai sensi della lettera e) del comma 4 dell'art. 2, *“le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.”*

In caso di nullità o assenza della relativa clausola contrattuale *“il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”* (art. 124, comma 5, lett. a), del TUB.

Nel contratto di specie il TAEG viene indicato nella misura dell'8,45%; parte ricorrente sostiene che il TAEG effettivo, calcolato includendo il costo della polizza assicurativa “Garanzie Personal Prestiti Personali”, cui ha aderito contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento, con premio di € 875,40, è invece pari al 10,77%.

Occorre quindi di verificare se il costo della polizza assicurativa dovesse essere incluso in tale calcolo, in quanto connesso al contratto di finanziamento, e pertanto se la stipula della polizza fosse *“imposta dal creditore, intesa ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”*.

Dalla documentazione contrattuale in atti risulta che la polizza assicurativa “Garanzie Personal Prestiti Personali” è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento; che ha funzione di copertura del credito; che è prestata nello specifico a copertura del rischio di decesso, invalidità totale permanente, inabilità totale temporanea, disoccupazione, malattia grave; che la durata della polizza coincide con quella del finanziamento; che l'indennizzo è parametrato al debito residuo del finanziamento; che beneficiari delle prestazioni assicurative sono l'assicurato e i suoi eredi; che la remunerazione percepita dall'intermediario per il collocamento della polizza è pari al 77,69% del premio; che è previsto il diritto di recesso, oltre che entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, per tutta la durata del rapporto in corrispondenza di ciascuna ricorrenza annuale di polizza, con preavviso di almeno 60 giorni.

Con le decisioni n. 10617, 10620 e 10621 del 12.9.2017 il Collegio di Coordinamento, esaminando alcuni ricorsi che presentavano tematica analoga a quella oggetto della presente controversia, seppur nel quadro dell'art. 125-bis del TUB e delle pertinenti

disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, e cioè quando una polizza assicurativa debba essere considerata obbligatoria e a quale parte spetti l'onere di provare tale circostanza, ha espresso il seguente principio di diritto: *“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.*

Nel caso di specie risulta che: i) la polizza ha funzione di copertura del credito; ii) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che il contratto assicurativo è stato stipulato contestualmente a quello di finanziamento e ha pari durata; iii) l'indennizzo è parametrato al debito residuo.

A fronte degli elementi sopra evidenziati, l'intermediario ha documentato che spettava alla ricorrente il diritto di recedere dalla polizza, da esercitare - con un preavviso di almeno 60 giorni - in corrispondenza delle ricorrenze annuali della polizza.

Come affermato da questo Collegio con la decisione n. 5149 del 6.3.2018 *“Tale forma di recesso (la quale - “résiliation périodique” - ha trovato altrove collocazione a livello codicistico: artt. L. 313-30 Code de la consommation e L. 113-12 Code des assurances), periodica e annuale, è esercitabile durante tutto il corso del rapporto, e vale dunque ad escludere l'imposizione di un vincolo a mantenere la polizza in costanza di ammortamento. Come già osservato da questo Collegio, infatti «non avrebbe senso postulare la obbligatorietà di un contratto in fase ‘genetica’, salvo poi affermarne la ‘facoltatività’ nel successivo momento funzionale ed esecutivo» (decisione 8009/2016). Valutati in maniera complessiva tutti gli indici presuntivi allegati; rilevato un contrasto tra risultanze probatorie opposte (alcune attestanti l'obbligatorietà, altre la facoltatività della polizza); posta l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di una graduazione tra mezzi istruttori in materia di prove liberamente valutabili (Cfr. Cass., 14972/2006; 1308/2007; 24929/2913); ricordato che il giudicante è libero, nel suo prudente apprezzamento, di orientare la decisione verso l'esito, tra quelli in conflitto, che ritiene maggiormente convincente (art. 116, 1° comma, c.p.c.); il Collegio ritiene di attribuire efficacia probatoria esaustiva e risolutiva alla previsione contrattuale del recesso periodico, la quale fornisce un adeguato livello di conferma della facoltatività della polizza. Il meccanismo prescelto dalle parti, costruito nel consentire annualmente al cliente*

di sciogliersi dal vincolo contrattuale semplicemente manifestando la propria volontà di avvalersi del rimedio, è infatti incompatibile con il carattere asseritamente imposto della polizza. Il Collegio conclude, dunque, per la facoltatività della polizza di cui trattasi". La misura del TAEG indicata in contratto è pertanto corretta.
Il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA